



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Empoli 20 Marzo 2021

**A tutti i Ns. Clienti
Loro Sedi**

OGGETTO: Decreto Sostegni

Il Governo ha approvato il “Decreto Sostegni” con le tanto attese misure per dare una boccata d’ossigeno alle imprese e ai lavoratori autonomi che tanto stanno soffrendo la nuova ondata epidemiologica e le conseguenti chiusure e limitazioni.

A dire il vero, la gestazione del nuovo decreto è stata fin troppo lunga, ma, almeno nelle intenzioni, si è voluto cercare di recuperare quante più risorse possibili (si tratta di 32 miliardi di euro) in modo da “ristorare” il maggior numero di soggetti.

Restando sui indennizzi, si abbandona la precedente impostazione basata sulla selezione dei beneficiari in base al codice Ateco.

Infatti, al verificarsi delle condizioni di cui si dirà appresso, i contributi potranno essere ottenuti in via generale da chiunque, a prescindere dall’attività.

Un altro importante capitolo è quello relativo alle novità su fisco e riscossione.

Tra le altre cose, il nuovo decreto differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

Un’altra novità è legata alla possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni.

Proviamo ad analizzare le predette novità tenendo conto che ci potrebbero essere ulteriori modifiche nel testo del decreto che sarà pubblicato in G.U.

I nuovi contributi per imprese e professionisti

Come anticipato, i sostegni o indennizzi sono slegati dai codici attività e si basano sul calo del fatturato.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (si ricorda che nei “vecchi” ristori il calo doveva essere del 33%).

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- 60% per imprese e professionisti che hanno fatturato entro i 100 mila euro;
- 50% per fatturati tra 100 mila e 400 mila euro;
- 40% per fatturati tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
- 30% tra 1 milione e 5 milioni di euro;
- 20% tra 5 e 10 milioni di euro.

Sono previsti importi minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, mentre il beneficio non potrà superare l'importo massimo di 150 mila euro, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020.

Novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell'indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.

A livello operativo, è previsto che i soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un'istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un'apposita piattaforma da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sospensione della riscossione fino al 30 aprile

Il nuovo decreto, come già anticipato nei giorni scorsi, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

L'intervento avviene modificando direttamente l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), che aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato poi via via prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato, da ultimo, al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Inoltre, si dispone lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell'attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività

Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.

La norma prevede anche che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio

Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. "rottamazione ter" e "saldo e stralcio").

Più precisamente, il versamento va effettuato:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.

Stralcio dei debiti di importo ridotto

Previsto anche una disposizione simile a quella emanata contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

In questo caso, però, la soglia viene elevata a 5.000 euro.

Si tratta dell'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Da segnalare, infine, la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative:

- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
- alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto con una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente come risultate dalla dichiarazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2020.

Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell'Agenzia delle entrate, dell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

Proroga delle conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, nel decreto trovano posto alcune importanti proroghe.

Più precisamente:

- slitta dal 16 marzo al 31 marzo il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono tre mesi in più, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione informatica delle e-fatture del 2019.

Massimiliano Fossati